



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2026, proposto da
Impresa Individuale Zarzana Alessandra, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone, Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Irfis Finsicilia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalba Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Impresa Selusi S.r.l.S., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento
previa sospensione cautelare*

- della graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute e ricevibili relativa al regime di aiuti "*de minimis*", elaborata dal Soggetto gestore, nella parte in cui colloca la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente al n. 2041 della graduatoria, attribuendole il punteggio di 26 punti;
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 1024/S11 del 2 aprile 2026, recante approvazione della predetta graduatoria, nella parte in cui conferma l'attribuzione alla ricorrente del punteggio di 26 punti, in luogo dei 60 punti dalla stessa rivendicati, con conseguente collocazione al n. 2041 della graduatoria;
- della comunicazione del Soggetto gestore IRFIS FinSicilia S.p.A. del 13 aprile 2026, recante le motivazioni poste a fondamento dell'esito sfavorevole della procedura;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto;

ed in particolare, ove occorra,

- dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, dell'Avviso pubblico, nella parte in cui tali disposizioni dovessero essere interpretate nel senso di imporre la firma digitale quale unica modalità valida di sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alla procedura, con conseguente esclusione di ogni diversa forma di sottoscrizione idonea a garantire la riferibilità soggettiva e l'autenticità della dichiarazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo e di Irfis Finsicilia Spa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente impugna la graduatoria provvisoria della procedura in epigrafe nella parte in cui l'Amministrazione ha proceduto alla decurtazione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F della griglia di valutazione, attribuendo valore nullo alla relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 13, comma 3, lett. c), dell'Avviso sul presupposto che la stessa non recasse la firma digitale del professionista redattore.

Secondo la prospettazione attorea, tale determinazione sarebbe illegittima (i) per violazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, (ii) per eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto, del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, dello sviamento e della manifesta irrazionalità dell'azione amministrativa, (iii) per violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio e *favor participationis* nonché (iv) per l'illegittimità della *lex specialis* ove interpretata nel senso di imporre l'automatica perdita del punteggio in presenza della sola mancanza della sottoscrizione digitale.

Osserva preliminarmente il Collegio che l'Irfis SpA, nel costituirsi, ha eccepito il difetto di interesse al ricorso, evidenziando come l'eventuale accoglimento delle censure formulate dalla ricorrente non sarebbe comunque idoneo a determinare il conseguimento del beneficio richiesto.

L'eccezione appare priva di pregio e va respinta.

È senz'altro vero che, come dedotto dall'Amministrazione resistente e non contestato dalla difesa della ricorrente, la misura dispone di risorse sufficienti a finanziare soltanto le prime 185 domande collocate in graduatoria e che la ricorrente, anche nell'ipotesi di attribuzione dei punteggi decurtati, verrebbe a collocarsi soltanto al 1.557° posto della graduatoria, rimanendo pertanto distante oltre 1.300 posizioni dall'ultima domanda finanziabile.

Nondimeno, tale circostanza non è di per sé sufficiente ad escludere l'interesse all'impugnazione. Non può infatti escludersi, allo stato degli atti, che la misura possa essere oggetto di ulteriori stanziamenti o di rifinanziamento, con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari e possibile scorrimento della graduatoria oltre l'attuale limite delle domande finanziabili. Deve inoltre osservarsi che, come dedotto dalla ricorrente alla camera di consiglio del 18 giugno 2026 e non specificamente contestato dall'Amministrazione resistente, la procedura si trova ancora nella fase istruttoria e la posizione indicata in graduatoria non ha carattere definitivo, ben potendo la ricorrente conseguire, all'esito delle valutazioni ancora da effettuare e delle verifiche demandate all'Amministrazione, una collocazione diversa e più favorevole rispetto a quella attualmente prospettata. In tale contesto permane, pertanto, un interesse concreto ed attuale ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio spettante e la conseguente esatta collocazione in graduatoria.

Procedendo quindi all'esame del *fumus boni iuris*, si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che l'art. 13, comma 3, lett. c), dell'Avviso richiedeva la produzione di una relazione tecnica asseverata recante l'attestazione dei dati rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F della griglia di valutazione. Il *format* predisposto dall'Amministrazione per la redazione di tale relazione conteneva inoltre, in calce, l'espressa previsione secondo cui il documento avrebbe dovuto essere "*firmato digitalmente*" e recava la formula "*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*".

A ciò si aggiunga che l'art. 14, comma 4, dell'Avviso stabiliva che, ove le asseverazioni richieste fossero risultate assenti ovvero difformi dai format prescritti, l'Amministrazione avrebbe proceduto alla decurtazione dei relativi punteggi.

La lettura coordinata delle predette disposizioni induce pertanto a ritenere che la sottoscrizione digitale costituisca una modalità di formazione dell'asseverazione espressamente richiesta dalla *lex specialis* e che la relativa omissione integrasse una difformità del documento rispetto al format predisposto dall'Amministrazione.

Ciononostante, appare assistito da apprezzabili profili di fondatezza il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa attivazione del soccorso istruttorio.

Dalla documentazione in atti emerge infatti che la relazione tecnica era stata tempestivamente prodotta, risultava integralmente compilata secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, conteneva l'indicazione nominativa del professionista asseveratore, gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale, il riferimento alla polizza assicurativa professionale, la data di redazione e la sottoscrizione autografa del tecnico. Non risulta inoltre contestata dall'Amministrazione né la provenienza del documento né la veridicità dei dati tecnici in esso contenuti.

La carenza rilevata concerne esclusivamente la modalità di sottoscrizione dell'asseverazione, essendo stata apposta una firma autografa in luogo della firma digitale richiesta dal format.

In tale contesto, la regolarizzazione documentale non avrebbe comportato alcuna modifica del progetto presentato, alcuna alterazione dei dati tecnici già asseverati, alcuna variazione dei punteggi richiesti né l'introduzione postuma di elementi sostanziali originariamente mancanti, risolvendosi esclusivamente nell'apposizione della firma digitale del medesimo professionista su un documento già esistente e tempestivamente prodotto.

La giurisprudenza ha più volte affermato, anche in materia di procedure ad evidenza pubblica, che la mancanza della sottoscrizione digitale può essere suscettibile di regolarizzazione ove non sussistano dubbi in ordine alla provenienza dell'atto e la regolarizzazione non comporti alcuna alterazione sostanziale del contenuto della documentazione già prodotta (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2866; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2023, n. 283; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 settembre 2024, n. 16036).

Del resto, come osservato dalla ricorrente con il quarto motivo di gravame, un'interpretazione della *lex specialis* volta ad escludere in radice qualsiasi possibilità di regolarizzazione di una carenza meramente formale concernente le modalità di sottoscrizione di una relazione già esistente e tempestivamente prodotta potrebbe porre problemi di compatibilità con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. In tale prospettiva, infatti, verrebbero irragionevolmente equiparate la totale assenza dell'asseverazione e la produzione di un'asseverazione completa nei suoi contenuti e nella sua provenienza, ma priva della sola sottoscrizione digitale.

Considerato che le esigenze cautelari dedotte, pur meritevoli di favorevole apprezzamento, possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, il Collegio ritiene di fare applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 10 novembre 2026, ore di rito.

Ritenuto, inoltre, che:

- ai fini della decisione della controversia si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata e suscettibili di subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, assegnando all'uopo il termine di giorni venti, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, per l'esecuzione

dell'incombente, nonché l'ulteriore termine di giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della notificazione, per il deposito in giudizio della prova dei relativi adempimenti;

- sia opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
- tenuto conto dell'elevato numero dei soggetti controinteressati da evocare in giudizio, sussistano i presupposti per autorizzare, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., nonché dell'art. 151 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione della documentazione infra indicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e sul sito istituzionale di IRFIS FinSicilia S.p.A., quale soggetto gestore della procedura;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti istituzionali dovrà contenere:

- l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il giudizio e del numero di registro generale del ricorso;
- il nominativo della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni e degli enti intimati;
- il testo integrale del ricorso introduttivo;
- il testo integrale della presente ordinanza;
- l'indicazione che con la presente ordinanza è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;
- l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati individuati sulla base della graduatoria impugnata;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e IRFIS FinSicilia S.p.A.:

- provvedano alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali del testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, curando che dalla home page sia possibile accedere, mediante apposito collegamento, alla sezione contenente la documentazione pubblicata;
- mantengano la documentazione pubblicata sino alla definizione del giudizio;
- rilascino alla parte ricorrente attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con indicazione della data di esecuzione dell'adempimento;

Ritenuto, pertanto, che debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante notificazione per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo (Sezione Quinta), fissa per la trattazione del ricorso nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. l'udienza pubblica del 10 novembre 2026, ore di rito.

Dispone inoltre l'integrazione del contraddittorio secondo le prescrizioni indicate in motivazione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolò Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Illuminati

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO